

COMUNE DI FARNESE

STATUTO

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 24.05.2000, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art.1, c. 1 della Legge 03 agosto 1999, n° 265.
- Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 30.06.2000

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. I.

Autonomia statutaria

1. Il comune di Farnese esercita la propria autonomia nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite o delegate dalle leggi della Regione e della Repubblica.
2. Adegua la propria attività a favore della popolazione ai principi della programmazione statale, regionale e provinciale perseguendo criteri di buona amministrazione nel rispetto della legalità e dei principi costituzionali, nonché della storia e delle tradizioni locali.
3. Ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito della legge e del coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2

Finalità

1. Nell'esercizio delle proprie competenze favorisce e sviluppa, pure attraverso forme associative, i rapporti di collaborazione con altri enti locali per le realizzazioni di interesse comune ed aderisce alle associazioni nazionali ritenute idonee a garantire la tutela e la promozione dei comuni interessi delle collettività locali.
2. Il comune coordina la propria azione con quella degli altri enti locali della Provincia.
3. L'attività del comune è improntata a criteri di apertura alle realtà socio-culturali ed alle organizzazioni del mondo produttivo favorendone la partecipazione e la cooperazione nella programmazione delle proprie attività nell'interesse della comunità.
4. Il comune di Farnese ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) l'ordinata convivenza sociale;
 - b) la tutela e la promozione dei diritti dei cittadini garantendo pari opportunità di realizzazione sociale per le donne e gli uomini;
 - c) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, promuovendo la solidarietà tra cittadini con particolare riguardo ai cittadini in stato di necessità ed ai più svantaggiati, anche attraverso la collaborazione con enti, istituti, associazioni di volontariato in funzione di una sempre più alta qualità della vita;
 - d) la promozione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone;
 - e) la realizzazione del diritto allo studio e alla cultura

f) la tutela delle realtà religiose, specialmente quelle presenti sul territorio comunale, e nel pieno rispetto di questa tutela, favorire la reciproca collaborazione della sfera religiosa e di quella civile “per la promozione dell’uomo e del bene del Paese”;

g) la salvaguardia e la valorizzazione della famiglia nucleo giuridico, socio-economico, morale, adatto ad insegnare e trasmettere valori socio-culturali etici religiosi fondamentali per lo sviluppo ed il benessere degli individui.

5. Il comune, nell'ambito delle sue competenze, concorre a garantire il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità dell'ambiente esterno, (acqua, aria, suolo e sottosuolo) e dell'ambiente di lavoro, che deve rimanere al servizio dell'uomo, alla tutela della maternità e della prima infanzia e dell'adolescenza. Per l'attuazione si rimanda ad apposito regolamento igienico-sanitario e di servizio sociale.

6. Opera per l'attuazione di un efficiente ed efficace servizio di assistenza e sicurezza sociale, in particolare agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi, immigrati e tossicodipendenti favorendo e sostenendo le associazioni di volontariato e professionali.

7. Il comune riserva particolare attenzione alle problematiche giovanili, alle istanze che dalle loro organizzazioni potranno pervenire promuovendo la pratica sportiva come momento di educazione morale sociale.

8. Per il raggiungimento di tale finalità, il comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso ai singoli, agli enti, organismi ed associazioni.

9. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati da apposito regolamento, che dovrà altresì prevedere il concorso degli utenti alle spese di gestione, salvo che non sia riconosciuta dall'Amministratore la gratuità, per particolare finalità di carattere sociale.

10. Il comune tutela il patrimonio storico, culturale, artistico, archeologico, urbanistico, con particolare attenzione al centro storico, ne favorisce lo sviluppo e la valorizzazione nell'interesse della comunità e ne garantisce la fruizione. Rispetta le espressioni di religione, di lingua, di costume e di tradizione locale.

11. Il comune promuove lo sviluppo economico della comunità di Farnese, in particolare coordinando le attività commerciali in accordo con le associazioni di imprenditori e consumatori, favorendo l'organizzazione nazionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità del servizio per il consumatore.

12. Favorisce lo sviluppo dell'industria e dell'artigianato con particolare riguardo a quello artistico e storico consentendone la collaborazione sul mercato anche mediante forme di associazione e cooperazione.

13. Favorisce tutela e la promozione dell'agricoltura attraverso l'associazionismo e la cooperazione garantendo il miglioramento delle condizioni di vita nelle zone rurali e la valorizzazione dei prodotti tipici locali

14. Il comune organizza le sue strutture per realizzare uffici e servizi efficienti con criteri che individuano la responsabilità degli organi e del personale attuando il principio della separazione dei ruoli politici (programmazione, indirizzo, controllo) da quelli amministrativi (gestionali).

15. In attesa della realizzazione dell'Ente di diritto pubblico previsto per le aree protette regionali dall'art. 12 della L.-R. 06.10.1997, n° 29 , il Comune di Farnese è l'Ente Gestore della Riserva Naturale Regionale della “Selva del Lamone”, secondo quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 12.09.1995, n° 45 e dalla convenzione relativa alla gestione della Riserva Naturale sottoscritta tra Comune di Farnese e la Regione Lazio.

16. Il Comune di Farnese attraverso i gemellaggi promuove e favorisce gli scambi individuali e collettivi tra le popolazioni europee finalizzati ad un obiettivo preciso: quello della creazione di vincoli permanenti di fraternità tra Comuni ed alla realizzazione di rapporti pacifici tra i popoli. Gemellaggi da proporre come palestra educativa e come laboratorio per sperimentare forme inedite di democrazia. Gemellaggi per inaugurare un nuovo stile: “pensare all'europea” per coltivarsi come “cittadini del mondo”. Il Comune di Farnese si terrà in continuo contatto con gli incaricati per l'effettuazione nell'arco dell'anno degli incontri fra:

- alunni delle scuole (come classe o gruppo di vacanza secondo il periodo);
- funzionari della Riserva Naturale – gruppi giovanili del tempo libero (cultura, sport e ambiente)

- associazioni di adulti e di donne, gruppi aziendali, associazioni, donatori di sangue
- associazioni della terza età
- nuclei familiari.

Art.3.

Territorio e sede

- I. Il territorio del Comune si estende per Km² 5,29 confinante con i Comuni di Valentano, Ischia di Castro e Pitigliano.
2. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo in Corso Vittorio Emanuele, 395. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede .

Art. 4.

Albo pretorio

- I. Il comune ha un albo pretorio per la pubblicazione dei regolamenti, delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo le modalità e per i periodi di tempo stabiliti dalla legge.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura .

Art.5

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Farnese (Viterbo).
Lo Stemma del Comune è identificato con uno scudo sormontato da una corona e contenente un ovale nel quale sono raffigurati una pianta di Farnia di colore verde con ai lati un giglio d'oro in campo rosso.
2. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze si può esibire lo stemma ed il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
3. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.
4. L'uso e la riproduzione di tale simbolo per fini non istituzionali può essere autorizzato ove sussista un pubblico interesse.

Art. 6

Consiglio Comunale dei ragazzi

Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi. Le modalità di elezione e funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi, sono stabilite con apposito regolamento. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare, in via consultiva, nelle seguenti materie:

- 1) politica ambientale
- 2) sport
- 3) tempo libero
- 4) giochi
- 5) rapporti con l'associazionismo
- 6) cultura e spettacolo
- 7) pubblica istruzione
- 8) assistenza ai giovani ed agli anziani
- 9) rapporti con l'Unicef

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 7.

Organi e loro attribuzioni

I. Gli organi del comune sono il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco con i compiti e le funzioni loro attribuite dalla legge e dallo statuto.

Art. 8

Il consiglio comunale

- I. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del comune e ne controlla l'attuazione.
2. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al Sindaco.
3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il consiglio formula gli indirizzi di carattere generale idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli esercizi di apertura al pubblico, degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, anche attraverso la promozione dei tempi e modalità dell'organizzazione di vita urbana adeguata alla pluralità di esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori.
6. Il consiglio si avvale di commissioni permanenti costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
7. Il consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della giunta adottata ai sensi dell'art. 32, comma 3, della L. 8 giugno 1990, è tenuto ad adottare i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.
8. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
9. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; nel secondo caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.
10. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vice-sindaco.

Art. 9

Convalida degli eletti

1. Nella prima adunanza il consiglio provvede alla convalida dei consiglieri eletti su relazione del sindaco presidente.

Art. 10

Le sedute consiliari

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte

di deliberazione inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire almeno 24 ore prima della seduta.
4. La convocazione avviene con le modalità stabilite nel regolamento del consiglio comunale.
5. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

Art. 11

Linee programmatiche di mandato.

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate da parte del sindaco, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del consiglio.
3. Il consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
4. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene almeno una volta all'anno, nel mese di settembre, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25-02-1995 n 77.
5. Il consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.
6. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 12.

Consiglieri

1. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Essi, singolarmente od in gruppo, hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del consiglio, nonché di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. I consiglieri hanno il dovere di partecipare, salvo giustificato motivo, alle riunioni del consiglio. I consiglieri che non intervengono alle sessioni consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali elementi probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.
3. Ogni consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere le informazioni sull'attività del comune.
4. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni, sono attribuiti ai consiglieri i

compensi e rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla legge.

5. E' consigliere anziano il consigliere che ha riportato la cifra individuale più alta, costituita dai voti di lista, congiuntamente ai voti di preferenza. A parità di voti assume la carica il più anziano di età. Esso svolge le funzioni previste dalla legge e dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

6. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti a norma di regolamento. Ciascun gruppo comunica per iscritto al sindaco il nominativo del capo gruppo. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due componenti.

7. I consiglieri sono tenuti al segreto per i documenti amministrativi e le informazioni di cui è stato dichiarato dal sindaco il carattere riservato.

Art. 13.

Funzionamento

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi concernenti persone per i quali è stabilita la seduta segreta.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà dei consiglieri assegnati al comune. Gli astenuti presenti in aula sono utili ai fini del mantenimento dei «quorum».

3. Le decisioni sono prese a scrutinio palese salvo che la legge o lo statuto non dispongano modalità di votazione che richiedono lo scrutinio segreto.

4. Salvi i casi in cui la legge e lo statuto non dispongano altrimenti le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti.

5. Per le nomine di competenza dell'ente è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti. Quando debba essere comunque rappresentata la minoranza, sono nominati coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti.

6. I verbali delle sedute e delle deliberazioni del consiglio sono redatti a cura del segretario che li sottoscrive insieme a chi ha presieduto la riunione.

Art. 14.

Regolamenti comunali

1. Il consiglio adotta e modifica, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, distinti regolamenti, tra i quali, oltre quelli obbligatori e quant'altri previsti o richiesti, quelli per:

- a) l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio comunale;
- b) l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti di partecipazione.

Art. 15.

I gruppi consiliari e la conferenza dei capi gruppo

1. I consiglieri e la conferenza dei capi gruppo sono organizzati secondo le disposizioni del regolamento, che ne stabilisce e determina le modalità di funzionamento.

2. Ai gruppi consiliari possono essere assicurati, per l'esercizio delle loro funzioni, locali e supporti tecnico-organizzativi.

3. La conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari è presieduta dal sindaco e ad essa compete:

- a) di esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento o conflitti di competenza tra organi del comune;
- b) di coadiuvare il sindaco nell'organizzazione dei lavori del consiglio e delle commissioni consiliari.

Art. 16.

Le commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale può istituire proprie commissioni temporanee o permanenti con funzioni istruttorie e/o consultive sugli argomenti da sottoporre al suo esame. Il regolamento determina il numero dei componenti ed il funzionamento delle medesime, ivi compresi i casi in cui le relative sedute siano aperte al pubblico, con il rispetto della rappresentanza delle minoranze secondo il criterio della proporzionalità.

Art. 17.

Giunta comunale

1. La giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero minimo di due assessori e massimo di quattro, scelti normalmente tra i consiglieri comunali. Può, tuttavia, essere nominato assessore esterno un solo cittadino non facente parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale nelle ultime elezioni. L'assessore esterno può partecipare alle riunioni del Consiglio e intervenire nella discussione, ma non ha diritto di voto.
2. Il vice sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
3. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e può sostituire gli assessori dimissionari.
4. Lo stato giuridico degli assessori è regolato dalla legge. Non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco e tra di loro.
5. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 18.

Funzionamento

1. Le funzioni della giunta sono esercitate collegialmente; essa delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza di voti.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute della giunta non sono pubbliche salvo che essa non disponga diversamente.

Art. 19.

Competenze

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La giunta opera in modo collegiale, da attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - propone al consiglio i regolamenti;
 - approva i progetti, i programmi esecutivi;
 - elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
 - assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe;
 - propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
 - fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum;
 - esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
 - approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
 - fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale o in sua assenza il segretario comunale.;
 - determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;

- approva il PEG
- delibera il patrocinio di manifestazioni di interesse pubblico

Art. 20.

Attività degli assessori

1. Gli assessori hanno rilevanza sia all'interno che all'esterno dell'ente; solo collegialmente, in seno alla Giunta comunale.
2. La loro attività è promossa e coordinata dal sindaco.
3. Gli assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della giunta e, nell'ambito degli incarichi permanenti o temporanei loro attribuiti, presentano le proposte di intervento formulate dagli uffici, verificando che esse rientrino nell'attuazione dei programmi generali dell'ente approvati dal consiglio.

Art. 21.

Il sindaco

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Il sindaco informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali adottando i necessari provvedimenti.
7. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 22.

Ruolo e funzioni

1. Il sindaco, nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.
2. Dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
3. Nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
4. Conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili con le modalità stabilite nel regolamento degli uffici e dei servizi.

5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal segretario comunale. In caso di inerzia e di comportamento difforme dalle deliberazioni degli organi comunali il sindaco provvede a contestarli con atto scritto al responsabile dell'ufficio. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative negli uffici comunali.

Promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Autorizza il responsabile del procedimento ad introdurre o a resistere ad un'azione giudiziaria, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello.

6. Quale ufficiale del governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.

7. Il sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello statuto, dell'osservanza dei regolamenti.

8. Il distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica,

9. Impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive.

10. Indice i referendum comunali.

11. Il sindaco o chi ne fa le veci, esercita le funzioni di ufficiale di governo, nei casi previsti dalla legge.

12. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo attribuite dalla legge, possono essere istituiti uffici, posti alle dirette dipendenze del sindaco non ricompresi nella struttura organizzativa dell'ente.

Art. 23.

Rappresentanza e coordinamento

1. Il sindaco o suo delegato rappresenta il comune nelle assemblee dei consorzi ai quali lo stesso partecipa.

2. Il sindaco rappresenta il comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente statuto.

3. Compete al sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 24.

Il vice sindaco e la delega agli assessori

1. Il sindaco delega un assessore, da lui prescelto, a sostituirlo, in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. All'assessore predetto viene attribuita la qualifica di vice sindaco.

3. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del sindaco e del vice sindaco, o di vacanza della carica di sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore anziano.

4. Il sindaco può ripartire, con proprio provvedimento, tra i componenti della giunta, i compiti di indirizzo e controllo, per materie omogenee, sulla base del documento programmatico, ad ogni assessore con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

5. Nelle attribuzioni delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per il quale spettano al medesimo il potere di indirizzo e di controllo. Nell'esercizio delle funzioni delegate gli assessori sono responsabili di fronte al sindaco.

6. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

7. Il sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi.

Art. 25.

Poteri d'ordinanza

1. Il sindaco, quale ufficiale di governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
2. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.
3. In caso di assenza od impedimento del sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
4. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente statuto e dal regolamento.

Art. 26

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 27

Dimissioni e impedimento permanente del sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vice sindaco o, in mancanza, dall'assessore anziano che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica,, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

TITOLO III**ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE**

Art. 28.

L'organizzazione generale

1. il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Sono ritenuti prioritari i seguenti obiettivi:
 - l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
 - organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi.

Art. 29

Il direttore generale

1. Il sindaco, ricorrendone le necessità, previa delibera della giunta municipale, può procedere alla nomina del direttore generale secondo le previsioni di legge.
2. Le relative funzioni e compiti sono stabilite nel regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 30.

Il segretario comunale

- 1 Il segretario comunale è nominato dal sindaco ed è scelto nell'apposito albo,. Opera nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende con ruolo e compiti di alta direzione, all'esercizio delle funzioni dei responsabili dei servizi, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.
2. Coordina l'attività della istruttoria delle proposte di deliberazioni da sottoporsi al consiglio ed alla giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge. Può richiedere il perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi.
3. Nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
4. Partecipa alle riunioni del consiglio comunale e della giunta, senza diritto di voto, esprimendo, se richiesto, il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni. Assicura, a mezzo di funzionari da lui designati, la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento e provvede alla sua sottoscrizione insieme al sindaco.
5. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi, le altre funzioni stabilite dal regolamento, e in particolare, le seguenti:
 - a) può rogare i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
 - b) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni
 - c) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
 - d) ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del comune;
 - e) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento.
 - f) Esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto, dai regolamenti o dal sindaco.
 - g) Organizza il personale e le risorse finanziarie e strumentali.
6. Il segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del

personale comunale.

Art. 31.

Il personale

1. Con apposito atto della giunta municipale viene determinata la dotazione organica secondo le esigenze dell'ente, in relazione ai programmi.
Il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra gli uffici e tra questi e gli organi amministrativi.
2. Il personale comunale è inserito in un unico ruolo organico ed è assunto mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
3. Nel rispetto delle dotazioni dell'organico generale, il regolamento prevede criteri di flessibilità nelle dotazioni di personale ai singoli settori di attività dell'ente in rapporto alle necessità dei servizi riconosciute dalla giunta, sentiti il segretario, i responsabili dei servizi e le organizzazioni sindacali.
4. Il regolamento di organizzazione disciplinerà, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, le responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.
5. Il collegio arbitrale è composto secondo le modalità stabilite nel regolamento.
6. L'ente assume a suo carico gli oneri per l'aggiornamento professionale e la riqualificazione del personale dipendente.
7. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 32.

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili di massimo livello organizzano e dirigono gli uffici ed i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento. Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro dipendenti.
2. È attribuita ai responsabili l'autonoma responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni degli uffici e servizi da loro dipendenti, che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai responsabili delle responsabilità gestionali di cui al presente comma, con norme che si uniformano al principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi e la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili dei servizi. Il regolamento stabilisce inoltre le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario comunale e i responsabili, che deve assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell'ente, in modo da garantire la reciproca integrazione e la unitaria coerenza dell'azione amministrativa del comune.
3. I responsabili dei servizi, nell'esercizio dell'attività di gestione amministrativa, elaborano studi, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli organi elettivi; predispongono proposte di atti deliberativi e ne assicurano l'esecuzione; disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate.
Nell'ambito delle competenze di gestione amministrativa i responsabili provvedono alla attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi elettivi, mediante l'assunzione di proprie determinazioni.
4. Sono attribuiti alla competenza dei dirigenti o responsabili dei servizi tutti i provvedimenti di sospensione di lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale in materia di prevenzione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale.

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 33.

Avvio di procedimento amministrativo

- I. L'avvio di procedimento amministrativo deve essere comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento debbano intervenire ed a tutti i soggetti che potrebbero subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.
2. Resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima della effettuazione della comunicazione di cui al comma precedente.
3. Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale emessi al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
4. Sono altresì esclusi i regolamenti e gli atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

Art. 34.

Comunicazione di avvio di procedimento

- I. La comunicazione è inviata, dal responsabile del procedimento, contestualmente all'avvio dello stesso.
2. Nella comunicazione devono essere indicati tutti gli elementi previsti dalla legge.

Art. 35.

Diritto di intervento nel procedimento

- I. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio da un atto, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 36.

Diritti degli interessati agli atti amministrativi

1. I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio di procedimento e coloro che rientrano nella fattispecie di cui al precedente articolo hanno diritto:
 - a) di prendere visione degli atti del procedimento;
 - b) di presentare memorie scritte e documenti, purché pertinenti al procedimento;
 - c) di richiedere di essere ascoltati dal responsabile del procedimento.
2. Dell'audizione di cui alla lettera c) del precedente comma, che deve tenersi entro cinque giorni dalla richiesta e comunque prima della emanazione dell'atto, deve essere steso apposito verbale, firmato dal responsabile del procedimento e dall'intervenuto.

Art. 37.

Obbligo di motivazione degli atti

- I. Il responsabile, o l'organo, che emette l'atto deve obbligatoriamente esplicitare le motivazioni nelle premesse dello stesso.
2. A tal uopo, in caso di presentazione di memorie scritte, documenti o di audizioni deve essere dichiarata la loro esistenza, l'accoglimento od il rigetto, ed inoltre i motivi degli stessi.

Art. 38.

Forme associative e consulte comunali

- I. Il comune favorisce e valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, la loro costituzione e potenziamento, quali strumenti di formazione dei cittadini.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente il comune:

- a) favorisce le attività ed i programmi dell'associazionismo e di organizzazioni di volontariato, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;
- b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme interessanti l'associazionismo;
- c) garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative e delle organizzazioni di volontariato negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal comune stesso;
- d. può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici, da destinarsi allo svolgimento della attività associativa
- e. può mettere a disposizione delle associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
- f. le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture , beni o servi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
- g. può gestire servizi in collaborazione con le associazione di volontariato inserite nell'apposito albo regionale e comunale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
- h. le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

Art 39

Le consulte

3. Il Comune, con regolamento approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri, istituisce le consulte di settore, assicurando loro l'esercizio di funzioni consultive, di iniziativa per gli atti di competenza del consiglio comunale. Il regolamento determina i membri partecipanti alle consulte e le modalità del funzionamento delle stesse.

4. Il consiglio comunale, sentite le organizzazioni e le associazioni interessate, disciplina con regolamento la consultazione permanente delle organizzazioni sindacali, delle associazioni imprenditoriali, nonché delle associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti al fine di determinare gli indirizzi per il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici amministrativi del comune.

Art. 40.

Poteri delle consulte comunali

I. Le consulte possono, nelle materie di competenza:

- a) esprimere pareri preventivi, a richiesta o su propria iniziativa, su atti comunali;
- b) esprimere proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;
- c) esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali;
- d) chiedere che funzionari comunali vengano invitati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche.

2. Il regolamento degli istituti di partecipazione, tenendo conto delle materie affidate alle singole consulte, preciserà gli atti per i quali la richiesta di parere preventivo sarà obbligatoria.

Art. 41.

Albo delle associazioni

I. Nell'ambito delle finalità perseguite da questo ente, è istituito l'albo delle forme associative.

2. I criteri e le modalità per l'iscrizione sono disciplinati dal regolamento degli istituti di partecipazione.

3. Per ottenere l'iscrizione all'albo, le associazioni e le altre libere forme associative dovranno assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli del comune, la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.

Art. 42.

Diritti delle forme associative iscritte all'albo

I. Le associazioni e le altre forme associative iscritte all'albo:

- a) saranno consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità a scopi sociali, per mezzo delle consulte comunali di cui all'articolo precedente;
- b) potranno ottenere il patrocinio del comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate, per la cui concessione è competente la giunta comunale;
- c) potranno accedere alla struttura ed ai beni e servizi comunali secondo le modalità previste dai regolamenti.

Art. 43

Volontariato

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà collaborare con l'ente su progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

Art. 44.

Diritto di accesso agli atti ed ai procedimenti

I. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dal regolamento sul procedimento amministrativo.

Art. 45.

Indirizzi regolamentari

1. Il regolamento determina le modalità per la richiesta, l'autorizzazione e l'accesso agli atti ed i tempi entro i quali ciò deve avvenire.
2. Gli atti potranno essere esibiti dopo l'emanazione e non durante l'attività istruttoria, fatto salvo il diritto di chi vi è direttamente interessato.
3. Copia delle deliberazioni del consiglio e della giunta, dei regolamenti vigenti, degli statuti delle aziende ed istituzioni e dei contratti, saranno a libera disposizione dei cittadini.
4. La consultazione degli atti non è soggetta al pagamento di alcun diritto, tributo od altro emolumento.
5. Il Sindaco può dichiarare la temporanea riservatezza di atti, vietandone l'esibizione, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese. Il regolamento individua gli atti formati o ricevuti assoggettabili alla dichiarazione, regola le modalità ed i tempi per la stessa e per la sua durata.
6. Oltre agli atti di cui sopra, restano esclusi dall'accesso e dal diritto all'informazione, gli atti formati o rientranti nella disponibilità del comune che il regolamento individuerà ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o prevista da specifiche disposizioni di leggi o di regolamenti.

Art. 46.

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi, ed ogni altro argomento, esclusi quelli di cui al successivo sesto comma, relativi all'amministrazione ed al funzionamento del comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
2. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del consiglio comunale, che fissa il quesito da sottoporre agli elettori in maniera chiara, semplice ed univoca. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà

corso alle procedure previste dal regolamento.

3. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno un terzo degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del primo gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al sindaco che, dopo la verifica, da parte di un comitato costituito dal sindaco, dal segretario e dal giudice unico, della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone al consiglio il provvedimento che dispone il referendum.

4. I referendum consultivi vengono effettuati non più di una volta all'anno, nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 30 giugno. La data di effettuazione è indicata con provvedimento del sindaco, da emanarsi entro il 30 marzo e presentati entro il 31 dicembre di ogni anno dalla richiesta di raccolta delle firme autenticate, successivamente autorizzate. Non si può superare il tempo di 90 giorni al fine della raccolta delle firme stesse. Trascorso tale termine il referendum non è più proponibile per l'anno in corso.

5. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

6. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

- a) revisione dello statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;
- b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale;
- c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- e) designazione e nomina di rappresentanti.

7. I referendum sono indetti dal sindaco, si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.

8. Il quesito sottoposto a referendum è approvato, se alla votazione ha partecipato almeno il 50 per cento più uno degli elettori aventi diritto e se ha raggiunto su di esso il 50 per cento più uno dei voti validamente espressi.

9. L'esito dei referendum è proclamato e reso noto dal sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

10. Il consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, esamina l'esito della consultazione per l'adozione di eventuali provvedimenti in merito.

11. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum consultivi non devono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

Art. 47.

Indirizzi regolamentari

1. Il procedimento relativo alla consultazione referendaria viene regolato, in apposita sezione, dal regolamento degli istituti di partecipazione, secondo i principi contenuti nei precedenti articoli e con i seguenti criteri.

2. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva. L'apertura dei seggi durante la votazione ha una durata ininterrotta di dieci ore. Lo spoglio delle schede deve terminare nella stessa giornata della votazione. Possono svolgersi contemporaneamente più consultazioni referendarie locali.

3. La pubblicazione adeguata della consultazione e dei contenuti sostituisce la stampa e la consegna dei certificati elettorali. La partecipazione alla votazione è attestata con l'apposizione della firma dell'elettore sulla lista sezionale.

4. La normativa regolamentare farà riferimento, per quanto compatibile, alle procedure adottate ~ per lo svolgimento dei referendum abrogativi di leggi statali, adeguandole alla dimensione locale della consultazione ed eventualmente vagliandole ai fini della loro semplificazione ed economicità.

5. Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.

6. Il voto favorevole al quesito, da parte della maggioranza dei partecipanti al voto, obbliga il consiglio comunale alla discussione dello stesso nella prima seduta successiva alla consultazione.

Art. 48.

Consultazione

- I. Il Comune riconosce come istituto di partecipazione la consultazione dei cittadini.
2. La consultazione è rivolta a conoscere la volontà dei cittadini nei confronti degli indirizzi politico-amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio o bene pubblico.
3. La consultazione viene decisa dalla giunta comunale, prima di proporre al consiglio comunale la deliberazione su questioni di rilevanza generale interessanti l'intera collettività comunale quando la richiedono due terzi dei consiglieri comunali.

Art. 49.

Forme di consultazione

- I. La consultazione si svolge nei tempi, nei luoghi e con le modalità che saranno fissate dalla giunta comunale, secondo le norme previste nel regolamento degli istituti di partecipazione.
2. Dovrà comunque essere assicurato che:
 - a) la conoscenza dell'indizione delle consultazioni sia svolta nei confronti di tutti i cittadini;
 - b) i luoghi di riunione siano accessibili a tutti i cittadini;
 - c) il quesito posto sarà chiaro ed intelligibile;
 - d) le risposte dei cittadini potranno essere quantitativamente verificabili.

Art. 50.

Conseguenze della consultazione

- I. L'organo che deve emanare l'atto, cui è correlata la consultazione, ha il dovere di considerare la volontà espressa con la stessa, ai fini della sua motivazione.

Art. 51.

Istanze, petizioni, proposte

- I. Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere all'amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.
2. L'amministrazione ha l'obbligo di esaminarle tempestivamente e di far conoscere agli interessati la decisione che ne è scaturita.

Art. 52.

Modalità di presentazione ed esame

- I. Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al sindaco e contengono, in modo chiaro ed intelligibile, la questione che viene posta o la soluzione che viene proposta e la sottoscrizione dei presentatori, il recapito degli stessi.
2. L'ufficio protocollo rilascia senza spesa al consegnatario copia dell'istanza, petizione o proposta, previa apposizione del timbro di arrivo.
3. L'amministrazione ha 60 giorni di tempo per esaminare l'atto e far conoscere il proprio intendimento in merito o i motivi di un eventuale ritardo di esame.
4. L'istanza, la petizione o la proposta sono trasmesse al consiglio e alla giunta a seconda delle rispettive competenze nonché al segretario o al dipendente responsabile del procedimento a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
5. Il consiglio comunale, nel regolamento relativo al proprio funzionamento, può stabilire che tali atti siano esaminati solo nelle commissioni consiliari competenti, se non sono sottoscritti da almeno il 10 per cento dei cittadini elettori.

TITOLO V**GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI**

Art. 53.

Servizi comunali

- I. Il Comune provvede all'impianto e alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità, ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Spetta al consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione. Sono di competenza dello stesso consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Art. 54.

Gestione in economia

- I. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 55.

La concessione a terzi

- I. Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara, stabilite dal consiglio comunale in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti, dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

Art. 56.

Le aziende speciali

- I. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotate di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.
3. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
4. Il presidente e il consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di sindaco, assessore, revisori dei conti e membri degli organi di gestione dell'Unità Sanitaria Locale. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.
5. Il presidente e il consiglio di amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del consiglio comunale, di una mozione di sfiducia espressa con le modalità previste dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Su proposta del sindaco il consiglio procede alla sostituzione del presidente o di componenti del consiglio di amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal consiglio su proposta del sindaco stesso.
6. Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. E' nominato a seguito di pubblico concorso.
7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal

proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nel principio del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione. Il consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti a forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

10. Il consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto. Il consiglio provvede all'adozione dei nuovi statuti e regolamenti delle aziende speciali esistenti rendendoli conformi alla legge ed alle presenti norme.

Art. 57.

Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune dotati di autonomia giuridica.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito dal regolamento.

3. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.

4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione con la conseguente responsabilità. E' nominato in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il revisore dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 58.

Le società per azioni

1. Per la gestione dei servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza nel collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del codice civile, di riservare tali nomine al consiglio comunale.

Art. 59.

Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica e

organizzativa, può deliberare la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni c/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni c/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari tra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con essa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di loro competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Province, previa statuizione di un disciplinare tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il consiglio stesso riterrà opportune.

Art. 60

Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessa, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;

b) lo statuto del consorzio.

2. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del consorzio:

a) l'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. L'assemblea elegge nel suo seno il presidente;

b) il consiglio d'amministrazione ed il suo presidente sono eletti dall'assemblea. La composizione del consiglio d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto.

4. I membri dell'assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di sindaco o di presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.

5. Il consiglio d'amministrazione ed il suo presidente durano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.

6. L'assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio, previsti dallo statuto.

7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del consorzio.

8. Il consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'assemblea equiparati a quelli del consiglio comunale e gli atti del consiglio d'amministrazione a quelli della giunta.

Art. 61.

Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione e attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi e sui

programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni di attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di verificare l'accordo di programma.

3. Il sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime dell'amministrazione interessata e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Si applicano, per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA

Art. 62.

La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con i quali essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente, con la commissione consiliare competente, i criteri per la loro impostazione.

3. Il consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.

4. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti deve prevedere una elencazione degli obiettivi con le relative fonti di finanziamento.

Art. 63.

Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3. La giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Art. 64.

Le risorse per gli investimenti

1. La giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimento del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento

dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

Art. 65.

La gestione del patrimonio

1. La giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili e il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni - ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun servizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2. La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
3. La giunta comunale, nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, individua il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili e adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti di competenza idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione o in affitto a soggetti che offrano adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile del servizio competono tutti gli atti di gestione.
4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la giunta informa preventivamente la competente commissione consiliare e procede all'adozione del provvedimento di competenza ove questa esprima parere favorevole.
5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal consiglio comunale per gli immobili e dalla giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'ente.
6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 66.

Il revisori dei conti

1. Il consiglio comunale elegge a maggioranza di voti, il revisore dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di statuto, al suo incarico.
3. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
4. Il revisore dei conti collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
5. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7. Il revisore ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
8. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art 67

Controllo Interno

Il Comune persegue l'efficienza dell'azione amministrativa attraverso i seguenti controlli interni:

- controllo di regolarità amministrativa e contabile
- controllo di gestione
- valutazione del personale con incarico di responsabile di posizione organizzativa
- valutazione e controllo strategico

Art. 68.

Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità finanziaria e economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. La giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.

Art. 69.

Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal consiglio comunale, dalla giunta o dal responsabile del procedimento di spesa secondo la rispettiva competenza, indicante:
 - a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
 - b) l'oggetto dei contratti, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta dei contraenti, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.
4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente nominato, di volta in volta, dal sindaco.

Art. 70.

Finalità

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e -servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la giunta propone immediatamente al consiglio comunale i provvedimenti necessari.

Art. 71.

Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di tesoreria è affidato *dal consiglio comunale* ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune o nei comuni limitrofi.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.
3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Per le entrate patrimoniali ed assimilate e per le entrate tributarie la giunta decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dal regolamento e dalle leggi vigenti.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

**TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 72.

Revisione dello statuto

1. L'iniziativa della revisione dello statuto comunale appartiene a ciascun consigliere comunale e alla giunta.
2. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 4, commi terzo e quarto, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Entro trenta giorni le proposte di modifica sono inviate in copia ai consiglieri comunali e presso la segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.
4. La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.
5. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale. L'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
6. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica.
7. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal consiglio comunale, non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il consiglio che l'ha respinta.

Art. 73.

Adozione dei regolamenti

1. Il regolamento interno del consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quelli di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno di cui al comma primo.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme di quelli vigenti alla data d'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 74.

Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune.
4. Il segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il sindaco promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.